

Institute of Advanced Science for Agriculture (IASA)

Decreto del Segretariato Generale MUR prot. 579 del 9 maggio 2025

Soggetto Promotore BF S.p.A.

B.6 – REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE GENERALE

Indice

Parte I – PARTE GENERALE	4
Articolo 1 – Finalità	4
Articolo 2 – Ambito di applicazione	4
Articolo 3 – Offerta Didattica	5
Articolo 4 – Ammissione alle attività formative della Scuola	5
Articolo 5 – Regolamenti didattici	5
Articolo 6 – Regolamenti didattici delle attività formative.....	6
Articolo 7 – Rilascio di titoli di studio congiunti	6
Articolo 8 – Certificazione del titolo di studio.....	7
Articolo 9 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti	7
Articolo 10 – Orientamento	7
Articolo 11 – Tutorato	8
Articolo 12 – Docenze e incarichi organizzativi	8
Articolo 13 – Forme di pubblicità	8
Parte II – OFFERTA DIDATTICA.....	9
Articolo 14 – Corsi Ordinari	9
Articolo 15 – Master universitari	9
Articolo 16 – Corsi di Dottorato	9
Articolo 17 – Altri Corsi di alta formazione o di formazione continua	10
Articolo 18 – Riconoscimento dell’attività svolta presso altre Università.....	10
Articolo 19 – Conferimento dei Titoli di Studio	10
PARTE III - L'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA.....	10
Articolo 20 – Organi deputati alle attività formative	10
Articolo 21 – Corsi di Dottorato	11
Articolo 22 – Istituzione dei Corsi di Dottorato, requisiti di idoneità e valutazione	12
Articolo 23 – Requisiti di ammissione	13
Articolo 24 – Bando di concorso	13
Articolo 25 – Procedure di ammissione	14
Articolo 26 – Iscrizione ai Corsi di Dottorato	15
Articolo 27 – Attività Didattica e di Ricerca.....	15
Articolo 28 – Ammissione agli anni successivi al primo.....	16

Articolo 29 – Cambio di corso.....	17
Articolo 30 – Mobilità	17
Articolo 31 – Attività didattica integrativa e altre attività esterne.....	17
Articolo 32 – Durata	18
Articolo 33 – Assenze e sospensioni della borsa di studio	18
Articolo 34 – Esame finale e conseguimento del titolo	19
Articolo 35 – Altri attestati	20
Articolo 36 – Trasparenza.....	20
Articolo 37 – Normativa applicabile.....	20

Regolamento Didattico

SCUOLA SUPERIORE NON STATALE DENOMINATA

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI STUDI AVANZATI PER L'AGRICOLTURA

IASA “*Institute of Advanced Science for Agriculture*”

Parte I – PARTE GENERALE

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente “Regolamento Didattico” disciplina gli aspetti generali dell’organizzazione della didattica e del funzionamento delle attività formative dell’*Institute of Advanced Science for Agriculture* (d’ora in poi IASA), come previsto dall’Articolo 11 della Legge 19 novembre 1990, n.341, dall’Articolo 5 comma 3 della legge 240/2010 e tenuto conto che per le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, in particolare, trovano applicazione i seguenti decreti:
 - DM 439/2013, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale";
 - D.lgs 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”.
2. IASA, ai sensi dell’Articolo 1 dello Statuto della Scuola, per conseguire gli obiettivi del Piano Mattei, programma Corsi Ordinari, ovvero corsi integrativi di corsi di laurea e di laurea magistrale accreditati presso uno o più Atenei convenzionati, Corsi post-laurea di perfezionamento, Master Universitari di I° livello, Master Universitari di II° livello e di “*Philosophiae Doctor*” (di seguito denominati Corsi di Ph.D. o semplicemente Corsi) al fine di contribuire all’integrazione dei percorsi professionali di elevata innovatività per la realizzazione dello sviluppo sostenibile del Continente africano nell’ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l’agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l’attivazione e il funzionamento dell’insieme della attività formative di IASA. I Corsi possono essere attivati, in forma associata, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con soggetti pubblici o privati, incluse Università italiane o estere, Enti di ricerca nonché imprese, anche estere, che svolgono qualificata attività di ricerca, sviluppo ed innovazione.
2. Ciascun Corso è disciplinato da un proprio Regolamento Didattico in accordo con il presente

Regolamento.

Articolo 3 – Offerta Didattica

1. Ai sensi dell'Articolo 4 dello Statuto, IASA promuove e organizza attività di formazione che assicurino l'alta qualità degli studi.
2. La Scuola può attivare, in convenzione con altre università italiane o estere:
 - a) Corsi Ordinari, ovvero corsi integrativi di corsi di laurea e di laurea magistrale accreditati presso uno o più Atenei convenzionati;
 - b) Master Universitari di I° Livello;
 - c) Master Universitari di II° Livello;
 - d) Corsi di Dottorato di ricerca.
3. La Scuola può altresì attivare altri Corsi di Alta Formazione e di formazione continua, anche in collaborazione con altre Università italiane o estere e/o altri soggetti pubblici e privati.
4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale e, a tal fine, assicura agli allievi e a tutta la comunità servizi e strutture adeguati, secondo le finalità previste dallo Statuto.
5. Per le attività formative di cui al comma 2, la Scuola può rilasciare i seguenti titoli di studio:
 - a) Diploma *Supplement* al termine del Corso Ordinario, quale titolo di Alta Formazione universitaria, integrativo rispetto alla laurea conseguita presso l'Università convenzionata;
 - b) Diploma di Master Universitario di I° livello;
 - c) Diploma di Master Universitario di II° livello;
 - d) Dottorato di ricerca.

Articolo 4 – Ammissione alle attività formative della Scuola

1. L'ammissione alle attività formative organizzate autonomamente dalla Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale, scientifico e professionale dei candidati.
2. Il titolo di studio richiesto, le modalità di accesso, come pure le conoscenze e le competenze necessarie per l'ammissione alle singole attività formative sono disciplinati nei rispettivi regolamenti didattici, che provvedono altresì ad individuare le modalità di verifica della preparazione iniziale richiesta.

Articolo 5 – Regolamenti didattici

1. L'attività didattica e formativa della Scuola è disciplinata da:

- a) i Regolamenti didattici delle tipologie di corsi di studio di cui all'Articolo 3, comma 2, lettera a) del presente Regolamento;
 - b) i Regolamenti didattici delle tipologie di corsi di studio di cui all'Articolo 3, comma 2, lettera b) del presente Regolamento;
 - c) i Regolamenti didattici delle tipologie di corsi di studio di cui all'Articolo 3, comma 2, lettera c) del presente Regolamento;
 - d) i Regolamenti didattici delle tipologie di corsi di studio di cui all'Articolo 3, comma 2, lettera d) del presente Regolamento;
 - e) i Regolamenti interni degli altri corsi di alta formazione o di formazione continua di cui all'Articolo 3, comma 3, del presente Regolamento.
2. I Regolamenti di cui al precedente comma sono approvati ed emanati in conformità e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 6 – Regolamenti didattici delle attività formative

2. Per ciascuna attività formativa della Scuola, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Dipartimento, approva il corrispondente Regolamento didattico.
3. Il Regolamento didattico di ogni singola attività formativa è emanato nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli allievi, specificandone gli aspetti organizzativi. In particolare, ciascun Regolamento:
 - a) determina gli obiettivi formativi specifici, le attività didattiche, il numero di CFU, i criteri per l'assegnazione dei crediti e le modalità dell'organizzazione di ogni singola attività formativa;
 - b) indica le modalità di valutazione della preparazione iniziale richiesta agli allievi per accedere alle attività formative, nonché le modalità di verifica delle conoscenze e delle potenzialità richieste per l'accesso alle attività formative stesse;
 - c) individua gli specifici obblighi didattici richiesti agli allievi, al fine di assicurare l'alta qualità del percorso formativo offerto e dispone le modalità e le tipologie di verifica del profitto degli studenti;
 - d) prevede forme di verifica periodica dei crediti, al fine di garantire l'aggiornamento costante dei contenuti didattici e professionali offerti dalle attività formative stesse;
 - e) prevede forme di verifica periodica della didattica erogata, degli obiettivi formativi raggiunti, le caratteristiche della prova finale e del grado di soddisfazione degli allievi.

Articolo 7 – Rilascio di titoli di studio congiunti

1. Ai sensi della normativa vigente e dell'Articolo 4, commi 1 e 2, dello Statuto, la Scuola può

rilasciare titoli di studio congiunti con altri atenei italiani o stranieri.

2. La Scuola, nel rispetto della normativa vigente, concorda le modalità organizzative e le procedure amministrative riguardanti il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi crediti con altri atenei italiani e stranieri, al fine del conferimento di un unico titolo di studio avente il medesimo valore per la Scuola e le altre istituzioni, mediante apposite convenzioni.
3. Il titolo viene conferito dalle istituzioni convenzionate e rilasciato in nome della legge congiuntamente dai rispettivi organi accademici.

Articolo 8 – Certificazione del titolo di studio

1. Per ogni titolo di studio conferito, la Scuola, come richiesto dalla normativa vigente, rilascia un certificato supplementare (*Diploma Supplement*) contenente le informazioni qualificanti il percorso didattico e di Alta Formazione seguito dall'allievo per il conseguimento del titolo.
2. Il modello del certificato è approvato dal Senato Accademico.

Articolo 9 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. La Scuola adotta il sistema dei crediti formativi, così come richiesto dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento di cui all'art. 5 comma 1.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli allievi presso altre Università italiane o straniere è acquisito in forma automatica purché tale riconoscimento sia previsto in apposite convenzioni tra le due istituzioni interessate, approvate dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento sentita l'Area Scientifica competente.

Articolo 10 – Orientamento

1. La Scuola organizza, di intesa con la Consulta degli *stakeholders* ed anche in collaborazione con altre istituzioni, le seguenti attività di orientamento:
 - a) pre-universitario, al fine di garantire una scelta del percorso universitario consapevole e corrispondente alle attitudini di ciascun studente in stretto coordinamento con gli istituti di istruzione secondaria superiore;
 - b) intra-universitario, al fine di agevolare la fase di inserimento ed accoglienza degli allievi ed il loro buon andamento negli studi;
 - c) post-universitario al fine di garantire e promuovere scelte mature e prospettive nel proseguimento della formazione;

- d) per l'inserimento nel mondo del lavoro, al fine di consentire scelte coerenti con il percorso di formazione seguito e suggerire opportunità di lavoro qualificato.
- 2. Per le attività di orientamento la Scuola può avvalersi della collaborazione degli Studenti Senior e del Centro Nazionale di Orientamento (CNO) del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
- 3. Le attività di orientamento pre-universitario vengono organizzate sulla base di un Piano annuale predisposto dalla struttura competente della Scuola.

Articolo 11 – Tutorato

1. La Scuola, ai sensi della normativa vigente, organizza un insieme sistematico di attività di tutorato dirette a:
 - a) contribuire all'orientamento degli allievi nel corso degli studi;
 - b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c) favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi didattici;
 - d) rimuovere gli ostacoli per una proficua attività di studio ed apprendimento, mediante un'attiva partecipazione al processo di formazione.
2. Le attività di tutorato sono svolte da professori e ricercatori della Scuola cui compete l'obbligo di guidare il processo di formazione degli allievi, sulla base dell'apposito regolamento interno. Alle attività di tutorato possono contribuire gli Studenti Senior della Scuola in possesso di competenze specifiche.
3. I Regolamenti delle singole attività formative possono prevedere che i professori e ricercatori siano affiancati da collaboratori didattici e amministrativi nello svolgimento dei propri compiti, così come pure da allievi della Scuola con specifiche competenze.

Articolo 12 – Docenze e incarichi organizzativi

1. Le attività didattiche dei percorsi formativi sono affidate, di norma, a professori e RTT della Scuola e sono soggette alle disposizioni contenute nel “Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e RTT della Scuola”.
2. Possono essere affidati incarichi didattici esterni, anche a personale di alta qualificazione e specializzazione. Le modalità di affidamento sono definite nel “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento”.

Articolo 13 – Forme di pubblicità

1. La Scuola assicura trasparenza, forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alla propria offerta didattica. La Scuola ne promuove la diffusione con gli

strumenti offerti dalle moderne tecnologie, social media ed attraverso la rete informativa della Scuola, garantendo l'aggiornamento costante degli strumenti e delle tecniche di comunicazione.

Parte II – OFFERTA DIDATTICA

Articolo 14 – Corsi Ordinari

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dello Statuto, la Scuola può partecipare all'istituzione di Corsi Ordinari con altri atenei italiani o stranieri in convenzione, per il conseguimento del Diploma *Supplement*, redatto in lingua italiana e in lingua inglese e conforme al modello sviluppato in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana, quale titolo di Alta Formazione universitaria, integrativo rispetto alla laurea conseguita presso l'Università convenzionata.

Articolo 15 – Master universitari

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dello Statuto, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, Master universitari di primo e di secondo livello.
2. I Master universitari sono finalizzati a fornire adeguate risposte formative qualificanti i settori di particolare rilevanza per il mercato del lavoro e delle professioni emergenti, con particolare riguardo al Continente africano, in linea con le politiche di eccellenza perseguite dalla Scuola.
3. Per conseguire il diploma di Master universitario, l'allievo deve acquisire almeno 60 crediti, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale/ laurea a ciclo unico.
4. I Master universitari possono essere attivati anche in collaborazione con Università italiane o straniere e con altri enti esterni, pubblici e privati.
5. L'organizzazione e il funzionamento dei Master universitari sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato ai sensi delle modalità previste dal precedente articolo 6. In tale Regolamento sono altresì determinate le modalità di attivazione, l'organizzazione di base, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il riconoscimento del titolo, oltre alle modalità per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.

Articolo 16 – Corsi di Dottorato

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto, la Scuola organizza corsi di Dottorato di Ricerca e rilascia il titolo di *Philosophiae Doctor* (Ph.D.) di cui all'Articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere.
2. Per l'istituzione dei suddetti Corsi, la Scuola può sottoscrivere apposite convenzioni con altre istituzioni universitarie italiane o estere, finalizzate all'attivazione di ogni singolo corso. In tali convenzioni devono essere definiti gli obiettivi e le modalità di realizzazione del corso, e devono essere identificati le risorse docenti, logistiche e finanziarie, nonché i criteri per il rilascio del titolo congiunto.
3. I Corsi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento.

4. La durata dei Corsi di dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni. Al termine dei corsi, agli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi didattici prescritti dal relativo Regolamento e che abbiano superato la prova finale, la Scuola rilascia un Diploma di dottorato di ricerca.

Articolo 17 – Altri Corsi di alta formazione o di formazione continua

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 dello Statuto, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, Corsi di alta formazione e di formazione continua, di durata variabile, anche in collaborazione con Università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici e privati.
2. La Scuola può rilasciare diplomi e attestati ai partecipanti, predisposti in conformità alla normativa vigente e ad alle convenzioni o protocolli di attivazione, stipulati con enti esterni.

Articolo 18 – Riconoscimento dell'attività svolta presso altre Università

1. I Regolamenti didattici delle singole attività formative della Scuola disciplinano le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte presso altre sedi universitarie italiane e straniere.
2. Nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di reciprocità, la Scuola aderisce, mediante appositi accordi, a programmi di mobilità riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ad altri programmi di scambio internazionali.

Articolo 19 – Conferimento dei Titoli di Studio

1. I titoli di studio sono conferiti a seguito di una prova finale, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi cui l'attività formativa stessa è finalizzata.
2. Per l'ammissione alla prova finale, l'allievo deve aver assolto a tutti gli obblighi didattici previsti dal Regolamento didattico dell'attività formativa seguita. Le modalità di svolgimento della prova ed i criteri per la relativa valutazione, come pure la composizione delle commissioni giudicatrici, sono stabilite dallo stesso Regolamento didattico.

PARTE III - L'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Articolo 20 – Organi deputati alle attività formative

1. Gli organi della Scuola deputati alle attività formative sono il Senato accademico, il Consiglio dei Coordinatori delle Aree Scientifiche del Dipartimento e i Collegi dei Corsi Ph.D. Tutti gli organi collaborano con il Presidio della qualità, il Nucleo di Valutazione e la Commissione paritetica.

Articolo 21 – Corsi di Dottorato

1. Sono Organi del Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei Docenti Dottorato è composto da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia. Per la restante parte da RTT di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, da esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato, con particolare riguardo all’impatto sul Continente africano.
3. La composizione del Collegio dei Docenti è proposta dal Consiglio di Dipartimento su parere dell’Area Scientifica presso cui è istituito il Corso e approvata dal Senato Accademico.
4. Il numero minimo di componenti di un Collegio è pari a 6, di cui la metà afferente al personale docente della Scuola. Ogni professore o RTT della Scuola può partecipare fino a due Collegi relativi a Corsi organizzati dalla Scuola stessa.
5. Oltre ai componenti titolari del Collegio dei Docenti individuati dai commi precedenti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti, in qualità di componenti aggiunti, altri professori, ricercatori e dirigenti di ricerca di EPR, esperti non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato, con particolare riguardo all’impatto sul Continente africano, che svolgono attività didattica e/o di tutoraggio nel Corso di Ph.D.. I componenti aggiunti del Collegio dei Docenti sono proposti dal Consiglio dell’Area presso cui è istituito il Corso e sono sottoposti all’approvazione del Senato Accademico.
6. Ai fini dell’accreditamento, i ricercatori appartenenti al Collegio devono essere in possesso della qualificazione scientifica per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica prevista per l’accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Eventuali componenti appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
7. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. Spetta al Collegio dei Docenti:
 - a) Definire gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso di Ph.D.;
 - b) Elaborare annualmente il programma delle attività didattiche del Corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico per la pubblicazione sul sito web della Scuola entro il mese precedente l’inizio del Corso stesso. Per ogni ciclo di lezioni, dovranno essere indicati la denominazione, il docente affidatario, il periodo di svolgimento e la durata prevista, in coerenza con il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori della Scuola. I cicli di lezioni e le attività didattiche si suddividono in:
 - Corsi istituzionali finalizzati a fornire uno spettro di conoscenze specialistiche comuni alle attività di ricerca, anche interdisciplinari, svolte nell’ambito del corso, tenuti prevalentemente durante il primo anno.
 - Corsi monografici, intesi come attività formativa di approfondimento specialistico, per allievi iscritti prevalentemente ad anni successivi al primo e funzionali a specifici progetti di ricerca intrapresi e pertanto svolti in parallelo ad essi e di durata non superiore

alle 60 ore.

- c) Approvare i piani di studio degli allievi, che possono prevedere anche cicli di lezioni ed attività formative previste in altri Corsi;
 - d) Assegnare un supervisore e/o un co-supervisore sulla base delle preferenze espresse dagli allievi e delle linee di ricerca attive ai sensi dell'art. 25, comma 4;
 - e) Esprimersi in merito all'ammissione degli allievi all'anno successivo e all'esame finale;
 - f) Raccogliere le opinioni degli allievi sulla erogazione della didattica ed il raggiungimento degli obiettivi formativi.
8. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno. Esso deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione del Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio.
9. Il Coordinatore, scelto tra i componenti interni alla Scuola, è nominato dal Rettore previa approvazione della Giunta Esecutiva, su proposta del Senato Accademico. Il Coordinatore rimane in carica per un triennio. Il Coordinatore può designare un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Il Vice Coordinatore è scelto tra i professori di prima o seconda fascia della Scuola che appartengono come titolari al Collegio dei Docenti.
10. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica e di avviamento alla ricerca svolte nel Corso. Spetta al Coordinatore:
- a) Convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e stabilirne l'ordine del giorno;
 - b) Coordinare l'attività formativa del Corso;
 - c) Gestire i fondi assegnati al Corso, ove presenti;
 - d) Adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Collegio dei Docenti, sottoponendoli a successiva ratifica del Collegio stesso.
11. Adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Collegio dei Docenti, sottoponendoli a successiva ratifica del Collegio stesso.

Articolo 22 – Istituzione dei Corsi di Dottorato, requisiti di idoneità e valutazione

1. Il Consiglio di Dipartimento su proposta dell'Area Scientifica ha la facoltà di proporre l'istituzione di un Corso di Ph.D.. Il Nucleo di Valutazione della Scuola esprime un parere in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità. Successivamente la proposta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e della Giunta Esecutiva che verificano la coerenza del Corso con la programmazione formativa, nonché la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione.
2. I Corsi sono istituiti con Decreto del Rettore, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (in seguito denominato MUR).
3. Su proposta del Consiglio di Dipartimento, la Giunta Esecutiva, previo parere del Senato

Accademico, può deliberare la chiusura di un Corso. La chiusura è attuata con Decreto del Rettore.

4. I Corsi sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione, con il supporto della Segreteria Didattica, nei modi e tempi stabiliti dai Regolamenti della Scuola inerenti alle procedure per l'assicurazione della qualità. A tale valutazione concorrono anche i giudizi espressi dagli allievi nei questionari a loro somministrati.
5. Sono requisiti di idoneità:
 - a) il rispetto, per quanto attiene la composizione del Collegio dei Docenti, di quanto stabilito nell'art. 20 commi 2, 3, 5 e 6 del presente Regolamento;
 - b) la disponibilità di finanziamenti finalizzati agli obiettivi statuari di IASA per la sostenibilità didattica dei Corsi di Ph.D., con specifico riferimento a borse di studio e alla supervisione delle attività dei dottorandi;
 - c) la disponibilità di strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, laboratori scientifici "in-door" e "in-field" corredati di avanzate strumentazioni scientifiche, un adeguato accesso alle banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - d) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
6. un sistema di assicurazione della qualità, della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Articolo 23 – Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai Corsi di Dottorato, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione di Ammissione.
2. Il titolo deve essere posseduto entro la data di iscrizione al Corso di Ph.D., pena la decadenza dell'ammissione al Corso. L'iscrizione va comunque perfezionata entro l'ultimo giorno feriale del mese di inizio del Corso di PhD.

Articolo 24 – Bando di concorso

1. Il bando per l'ammissione al Corso di Dottorato, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto del Rettore ed è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito della Scuola, sul sito europeo Euraxess e sul sito del MUR.

2. Tutti gli allievi di Ph.D. usufruiscono di una borsa di studio.
3. Il numero, l'ammontare delle borse di studio e la loro attribuzione ai singoli Corsi sono deliberati annualmente dalla Giunta Esecutiva, su parere conforme del Senato Accademico.

Articolo 25 – Procedure di ammissione

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene tramite una selezione pubblica indetta a cadenza annuale.
2. L'esame di ammissione, che può essere previsto in presenza o in modalità telematica, è teso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, alla gestione dei sistemi complessi per lo sviluppo, con particolare riguardo al Continente africano, nonché la sua conoscenza della lingua inglese e consiste nella valutazione di titoli e di un colloquio attitudinale, secondo quanto previsto nel bando.
3. Per la valutazione, la Commissione dispone di norma di 100 punti, di cui 50 per i titoli e 50 per il colloquio attitudinale. Su indicazione del Collegio, il bando può prevedere una diversa distribuzione dei punteggi. L'idoneità viene conseguita con il superamento di entrambe le prove.
4. I verbali del concorso sono trasmessi alla Segreteria Didattica che li inoltrerà ai rispettivi Collegi dei Docenti e da questi al Senato Accademico, per l'approvazione delle graduatorie degli idonei.
5. Nel caso di candidati idonei a parità di merito, i titoli di preferenza ai fini dell'ammissione ai corsi sono quelli previsti dal D.P.R. n.487/94 e s.m.i. In caso di parità di titoli, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge 16.06.1998 n. 191 modifica l'art. 3, comma 7, della legge 15.05.1997, n. 127, sarà preferito il candidato più giovane di età.
6. Gli atti del concorso sono pubblici e ne è consentito l'accesso ai sensi della legislazione vigente.
7. Le Commissioni per l'ammissione degli allievi ai Corsi di Ph.D. sono nominate dal Collegio dei Docenti, e sono formate da almeno tre componenti, di cui almeno uno esterno alla Scuola e al Collegio del Corso di Dottorato.
8. Ai candidati ammessi al colloquio attitudinale potrà essere corrisposto un contributo alle spese di viaggio qualora previsto dal bando di concorso.
9. Nell'ambito di convenzioni nonché di progetti di collaborazione nazionali e internazionali, possono essere altresì previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, opportunamente concordate tra gli enti partecipanti.
10. Ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226, per ogni ciclo di Dottorato sarà possibile riservare posti di Dottorato industriale in convenzione con un'Azienda che svolge attività di ricerca e sviluppo, sia attraverso il finanziamento di borse su tematiche specifiche di interesse comune per l'Azienda e il Corso di Dottorato, sia formare i loro dipendenti nell'ambito di un Corso di Dottorato di Ricerca (Ph.D. *Executive*).
11. Il Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Docenti, può riconoscere gli studi, le ricerche, i progetti di sviluppo compiuti anche in altre istituzioni, precedentemente

all'iscrizione, dai candidati che abbiano superato gli esami di ammissione, ammettendoli direttamente al secondo anno del corso di Ph.D.

12. Una quota di posti potrà essere riservata a:
 - a) studenti laureati in Università convenzionate del Continente africano;
 - b) borsisti di Stati esteri;
 - c) studenti di specifici programmi di mobilità o ricerca internazionali;
 - d) dipendenti di Enti pubblici, in convenzione per Dottorati industriali (Ph.D. *Executive*).
13. In tali casi possono essere previste modalità e tempi di ammissione differenziati e una distinta graduatoria.

Articolo 26 – Iscrizione ai Corsi di Dottorato

1. Gli allievi dei Corsi di Dottorato sono studenti universitari iscritti a un corso di formazione di terzo livello con frequenza obbligatoria alle attività previste dal percorso dottorale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32. Ogni allievo può essere iscritto ad un solo Corso e, dopo l'iscrizione, non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato in Italia o all'estero, fatto salvo quanto previsto da specifici accordi per il Dottorato in co-tutela o per il conseguimento di un doppio titolo di Dottorato. La partecipazione a un Corso di laurea, laurea magistrale e Master di I o II livello, la cui frequenza non sia obbligatoria, o ad un corso di perfezionamento o di specializzazione, presso la Scuola o presso altre Università italiane ed estere è subordinata all'autorizzazione del Collegio dei Docenti di Dottorato.
2. Gli allievi afferiscono all'Area Scientifica che organizza il Corso.

Articolo 27 – Attività Didattica e di Ricerca

1. I Corsi sono strutturati in un primo periodo di attività formativa e in un secondo periodo dedicato alla ricerca ed all'attività di formazione specialistica. Le attività sono svolte in lingua inglese. L'attività didattica è disciplinata da regolamenti interni dei singoli Corsi, in accordo con quanto previsto dall'art. 3.
2. L'accesso a singoli corsi didattici può essere consentito ad un selezionato e limitato numero di studenti di Università italiane e straniere, tale da non pregiudicare la funzionalità dell'attività didattica e delle strutture della Scuola, su proposta del titolare del corso, previa approvazione del Coordinatore del Corso di Ph.D. L'accesso all'attività didattica può altresì essere previsto nell'ambito di specifici accordi e convenzioni.
3. L'esito delle prove di profitto al termine dei singoli corsi di insegnamento istituzionali, ovvero l'attestazione di frequenza degli stessi, sono registrati nell'apposita piattaforma telematica. Le prove di profitto vengono valutate da una commissione composta da almeno due componenti, incluso il titolare del corso che svolge funzioni di Presidente, l'esito comunicato all'allievo.

4. Entro la fine del primo anno di studi ad ogni allievo vengono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori. La sostituzione del supervisore è consentita in casi motivati e deve essere autorizzata dal Collegio dei Docenti.
5. Almeno uno tra il supervisore e i co-supervisori deve essere un componente del Collegio dei Docenti dipendente della Scuola. Il Collegio dei Docenti individua le modalità opportune per assicurare all'allievo la continuità del progetto di ricerca e di Alta Formazione, anche in caso di indisponibilità temporanea del supervisore o di altre criticità sopravvenute.
6. Per risolvere eventuali problemi nel rapporto tra allievo e supervisore, l'allievo può rivolgersi al Coordinatore o alle figure di garanzia e supporto previste dalla Scuola.
7. L'attività di ricerca e di Alta Formazione degli allievi si svolge sotto la direzione del supervisore, utilizzando le dotazioni di servizi, le risorse infrastrutturali e le risorse finanziarie della Scuola e gli altri strumenti resi disponibili da apposite convenzioni.
8. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e di Alta Formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione in Italia, all'estero con particolare riguardo al Continente africano e la partecipazione a eventi, convegni nazionali e internazionali.
9. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero e tutto quanto ad essa connesso, è assicurato ad ogni allievo un budget pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa di Ph.D..

Articolo 28 – Ammissione agli anni successivi al primo

1. Ciascun Corso stabilisce, mediante proprio regolamento, le modalità per l'ammissione degli allievi agli anni successivi al primo.
2. Al termine del primo anno, la valutazione tiene conto sia del profitto delle prove al termine dei corsi ovvero della loro frequenza, sia della valutazione dell'eventuale attività di ricerca. Per l'ammissione agli anni successivi l'idoneità è basata principalmente sulla valutazione del complesso delle attività formative svolte, inclusi i risultati intermedi delle attività di ricerca e il perseguimento degli obiettivi di innovazione tecnologica.
3. I risultati delle attività di formazione vengono illustrati e discussi davanti a una Commissione composta da almeno tre componenti del Collegio dei Docenti. La data della discussione viene fissata e comunicata all'allievo con congruo anticipo. La Commissione provvede ad inoltrare i risultati della valutazione dell'attività svolta alla Segreteria Didattica che li trasmetterà ai singoli allievi. La valutazione effettuata al termine del secondo anno di corso deve obbligatoriamente contenere precise indicazioni nel caso di serie difficoltà dell'allievo a discutere la tesi entro l'ultimo anno di corso. Le criticità sono comunicate all'allievo i cui progressi verranno verificati al termine del primo e del secondo trimestre dell'ultimo anno di corso. Tutti gli atti di cui alle precedenti valutazioni dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Didattica che provvederà al loro inoltro agli organi competenti.
4. I Collegi dei Docenti deliberano sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo

nella prima seduta utile dopo l'acquisizione degli elementi di valutazione e comunque in tempo utile per le conseguenti delibere del Senato Accademico e della Giunta Esecutiva.

Articolo 29 – Cambio di corso

1. Il passaggio di un allievo da un Corso di Ph.D. a un altro è consentito previo parere favorevole del Collegio dei Docenti del Corso ricevente, che stabilisce caso per caso gli obblighi didattici e di ricerca dell'allievo nel nuovo Corso di Ph.D. e glieli comunica preventivamente.

Articolo 30 – Mobilità

1. Gli allievi dei Corsi di Ph.D. devono trascorrere dei periodi di studio e di ricerca presso Università, istituti di ricerca o imprese, in Italia e all'estero, con particolare riferimento al Continente africano, con l'autorizzazione del loro supervisore e del Coordinatore del Corso, per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi. Specifici accordi regolano le modalità di svolgimento delle tesi in co-tutela, che possono prevedere attività in altre sedi per periodi fino a 24 mesi.
2. Nei casi di periodi di studio e di ricerca all'estero, con particolare riguardo al Continente africano e previa autorizzazione del Coordinatore del Corso, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di aumentare l'importo della borsa di studio nella misura del 50% per periodi di soggiorno continuativo all'estero non inferiori a quattordici giorni e complessivamente non superiori a 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 24 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.
3. Le missioni degli allievi, anche se non comportano spese per la Scuola, devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso, previo parere del supervisore, nei tempi e nei modi previsti dal "Regolamento missioni".

Articolo 31 – Attività didattica integrativa e altre attività esterne

1. Gli allievi dei Corsi di Ph.D. possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività didattica integrativa e di tutorato rivolta agli studenti dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale di altre Università Italiane o estere convenzionate. Tale attività è soggetta a preventivo nulla-osta del Collegio dei Docenti, sulla base della compatibilità con l'ordinaria attività di formazione e deve essere comunque contenuta nel limite di 40 ore per ciascun anno accademico.
2. Il Collegio dei Docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di Ph.D. Il limite massimo della retribuzione aggiuntiva non può comunque superare l'importo della borsa medesima.
3. Sulla base di specifici accordi con le imprese approvati dagli organi competenti, gli allievi di un Corso di Ph.D. possono altresì svolgere tirocini aziendali, previa autorizzazione del supervisore e del Coordinatore del Corso.

4. Altre attività esterne, quali ad esempio l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere autorizzate preventivamente dal Collegio dei Docenti. In caso di inadempienza il Direttore può disporre la sospensione o la revoca della borsa di studio.

Articolo 32 – Durata

1. Il Corso di Dottorato ha una durata complessiva non inferiore a tre anni accademici. Qualora la maturità scientifica dell'allievo ed i risultati conseguiti lo consentano, la tesi può essere discussa prima del termine del terzo anno. Il titolo verrà comunque rilasciato non prima del termine minimo (tre anni) previsto dalla normativa nazionale per la durata dei corsi di dottorato.

Articolo 33 – Assenze e sospensioni della borsa di studio

1. Assenze superiori a 20 giorni devono essere preventivamente autorizzate dal supervisore di tesi e dal Coordinatore del Corso e comunicate alla Segreteria Didattica.
2. Assenze superiori al mese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Dipartimento su proposta dell'Area Scientifica cui afferisce l'allievo, che decide in merito all'eventuale sospensione della borsa di studio.
3. È prevista la possibilità di congedo, con conseguente sospensione della frequenza del Corso e dell'erogazione della borsa, per un massimo di 6 mesi nei casi seguenti:
 - a) servizio civile/militare obbligatorio;
 - b) maternità o paternità;
 - c) malattia;
 - d) gravi motivi personali;
 - e) casi particolari la cui eccezionalità deve essere valutata dal supervisore e dal Collegio dei Docenti e approvata dal Senato Accademico.

In tutti i casi sopracitati, e ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

4. In caso di congedo genitoriale gli allievi che hanno diritto a fruire della indennità INPS possono chiedere l'erogazione di un contributo complementare sino al valore della borsa di dottorato in godimento per tutti i mesi per cui è prevista l'indennità. Per i casi di documentata malattia grave o per i casi di genitorialità in cui non è prevista la copertura INPS gli allievi possono chiedere un contributo pari al 70% della borsa per un massimo di 5 mesi per tipologia di evento fino a un massimo di 12 mesi nel caso di interdizione obbligatoria.
5. La rinuncia alla borsa di studio da parte di un allievo prima della conclusione dell'anno accademico non comporta la restituzione degli importi percepiti, a condizione che il Collegio

dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento di attività di studio e ricerca fino al momento della rinuncia. Qualora tale attestazione riguardasse un periodo inferiore rispetto a quello maturato alla data di rinuncia, sarà richiesta la restituzione degli importi percepiti nel periodo non coperto dall'attestazione stessa.

Articolo 34 – Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di *Philosophiae Doctor* è conferito a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca o di un progetto di sviluppo che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto e il cui carattere originale sia tale da dar luogo a uno o più articoli da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate, o elegibile per la richiesta di privativa industriale.
2. La tesi di Ph.D. è redatta in lingua inglese. La stesura definitiva, corredata da una sintesi anch'essa in inglese, deve essere consegnata alla Segreteria Didattica almeno un mese prima della data della discussione per consentirne l'invio tempestivo ai componenti della Commissione.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti al personale della Scuola e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno deve essere docente universitario. I valutatori, la cui individuazione è effettuata dal Collegio dei Docenti, possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, e comunque entro 7 giorni dalla data prevista per la discussione, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata dal Collegio dei Docenti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno la metà da soggetti non appartenenti al personale della Scuola (e non coinvolto nella supervisione della tesi) e il resto da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 26, comma 3. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. In caso di esito negativo, la prova conclusiva non può essere ripetuta.
4. Per quanto riguarda le modalità di presentazione, archiviazione e di consultazione pubblica della tesi si rinvia all'allegato 1 del presente Regolamento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento, la discussione conclusiva si tiene, di norma, entro la fine dell'ultimo anno di corso o durante il mese successivo. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di sei mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico della Scuola. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a sei mesi può essere altresì decisa dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche,

assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del supervisore dell'allievo o, in loro assenza, a carico del bilancio dell'Area di Ricerca di riferimento.

6. I periodi di proroga e sospensione di cui al comma precedente non possono complessivamente eccedere la durata di dodici mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Articolo 35 – Altri attestati

1. La Scuola può rilasciare il Diploma Accademico al termine di almeno un anno di corso, previa presentazione di un elaborato scritto approvato dal Collegio dei Docenti (tesi di Master).
2. Su richiesta dell'allievo e su parere favorevole del Collegio dei Docenti, la Scuola può rilasciare la menzione di *Doctor Europaeus* alle condizioni previste dalla *European University Association*.

Articolo 36 – Trasparenza

1. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso rende pubbliche sulle pagine web della Scuola le seguenti informazioni, mantenendole aggiornate:
 - a) regolamento didattico del Corso;
 - b) modalità delle prove di ammissione al Ph.D.;
 - c) obblighi didattici previsti, divisi per anno: numero dei corsi, titolo e programma, ore di didattica frontale, ore di corso in laboratorio, tesine, prova di accesso agli anni successivi al primo;
 - d) articolazione delle linee di ricerca disponibili per le tesi di dottorato;
 - e) modalità di scelta del supervisore e, se previste, della scelta del soggetto di tesi, anche se non codificate, almeno come stabilite dalla prassi;
 - f) elenco delle pubblicazioni tratte dai lavori di tesi di Ph.D., almeno negli ultimi tre anni;
 - g) posizione attuale degli ex-allievi, ove reperibili.

Articolo 37 – Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda al D.M. n. 226 del 14/12/2021

Jolanda di Savoia (FE), 03/03/2026

Il Presidente Esecutivo
Dott. Federico Vecchioni

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized loops and strokes, positioned to the right of the printed name.